



COMUNE DI STRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Via Sarno n. 1

TEL. 081/8276202 - FAX 081/8276103

C.F. 01226000634

Sito web: www.comune.striano.na.it

PEC: protocollo@pec.striano.gov.it

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

2020



REVISORE UNICO

Verbale n.18 del 24/11/2020

COMUNE DI STRIANO

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio art.193 TUEL e Variazione al Bilancio (ART.175,COMMI 1 e 2 TUEL)

PREMESSA

In data 28/12/2019 con delibera n. 53 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

In data 28/12/2019 con delibera n. 52 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUP;

In data 28/02/2020 con delibera n. 17 la Giunta Comunale ha approvato il PEG armonizzato 2020;

In data 28/07/2020 con delibera n. 13 il Consiglio Comunale ha approvato RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

Nel corso di questi mesi il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ha subito variazioni in termini di competenza e di cassa.

In data 24/11/2020 è stata sottoposta al Revisore Unico, (nominato con Delibera Comunale n. 44 del 28 dicembre 2019) , per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2020/2022- SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI - ART. 193 DEL TUEL- E VARIAZIONE AL BILANCIO - ART.175, COMMI 1 E 2 , TUEL -) e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

**1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per equilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Dato atto che l'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la dichiarazione di non sussistenza di debiti fuori bilancio liquidi ed esigibili da riconoscere;
- b. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;

- c. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011.

VISTI:

- gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione ed agli equilibri di bilancio;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi (ECONOMICO FINANZIARIO- AFFARI GENERALI- SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE – LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE);
- il D.lgs n. 118/2011;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 126/2014 e gli allegati principi contabili;
- la circolare del MEF N. 3 DEL 14/02/2019;
- il Regolamento di contabilità armonizzata;
- lo Statuto Comunale

Il Revisore Unico, proceda all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili dei Servizi in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruo sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore Unico ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono assicurati.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario,

il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata la non sussistenza di debiti fuori bilancio liquidi ed esigibili alla data del 24/11/2020.;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;

esprime parere favorevole:

- sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta;
- sulla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, permangono la regolarità contabile e l'attendibilità delle entrate che si stima di realizzare e delle spese che si stima impegnare nella rimanente parte dell'esercizio finanziario 2020

Letto, confermato, sottoscritto.

24/11/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Revisore Unico

Cordasco Annunziata